



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012
C.a.p. 10086

(Città Metropolitana di Torino)
e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Tel. 0124/454611
Fax 0124/29102

**OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELL'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.)
DEL "CENTRO STORICO".**

INDICE

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II – DISCIPLINA ACCESSO AREA PEDONALE URBANA

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE URBANA

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI

ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
MERCÌ

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O
STRADALI

ARTICOLO 8 - SITUAZIONI DI EMERGENZA

ARTICOLO 9 – DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 10 – SANZIONI

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. S'intende per:

- a) AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art. 3, punto 2), D.Lgs. n. 285/1992, comprendente Via Farina, da Via Palestro sino a Via Ivrea e Via Trieste, da Via Cavour sino a Via Ivrea;
- b) FERMATA: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);
- c) SOSTA: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);
- d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso all'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) dei tratti di strada precedentemente citati e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo, in esecuzione dell'ordinanza che definisce l'area pedonale urbana.
- 2. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno dell'A.P.U. e possono

essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

3. Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento.
4. I veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze in servizio di pronto intervento, i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizio di autonoleggio con conducente, taxi, ecc.), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli utilizzati per i servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nell'A.P.U. senza autorizzazione.
5. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all'A.P.U., attraverso dispositivi conformi al D.P.R. n. 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento, il riconoscimento automatico degli autorizzati; i dati vengono conservati nel rispetto della privacy ai sensi di legge vigente.

CAPO II – DISCIPLINA ACCESSO AREA PEDONALE URBANA

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE URBANA

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'A.P.U. esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:
 - a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
 - b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
 - c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità;
 - d) veicoli appartenenti a residenti o proprietari o aventi titolo che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'A.P.U.;
 - e) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare);
 - f) veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N, articolo 47 C.d.S.) se impiegati per operazioni di carico/scarico per una durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario;
 - g) veicoli appartenenti ad esercizi di attività commerciali posti all'interno dell'A.P.U. aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 C.d.S.), impiegati per operazioni di carico/scarico merci connessi alla fermata;

- h) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL TO4 in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'A.P.U.;
- i) veicoli di servizio noleggio con conducente (ncc) e taxi;
- j) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- k) veicoli per trasporto funebri;
- l) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
- m) servizi di pubblica utilità;
- n) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;
- o) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

2. Modalità di accreditamento.

- Ai fini dell'accREDITamento dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano al Corpo di Polizia Municipale le targhe dei veicoli da accREDITare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il comando di Polizia Municipale e sul sito istituzionale del Comune); l'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria (PEO) e/o all'ufficio protocollo. *Il diniego relativo all'accREDITamento delle targhe sarà comunicato all'indirizzo fornito dell'interessato;*
- Non vengono di regola accREDITate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. La Polizia Municipale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accREDITamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche mediante autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
- L'accREDITamento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Municipale abbia accertato l'insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto. La revoca della presa d'atto avviene a seguito di apposito procedimento promosso a cura del Responsabile della Polizia Municipale nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- La presa d'atto ha validità biennale (24 mesi dalla data di registrazione da parte dell'ufficio di Polizia Municipale) ed è rinnovabile previa nuova comunicazione;
- *Le autorizzazioni rilasciate alle persone residenti hanno validità fintanto che permangano i requisiti e le condizioni che ne hanno determinato il loro rilascio;*
- I conducenti dei veicoli trasporto merci che non hanno provveduto all'accREDITamento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accREDITamento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicati all'art. 5 del presente disciplinare;

- L'accesso all'A.P.U. deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d'atto fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. Persone diversamente abili residenti nel Comune di Rivarolo Canavese.

All'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo Codice della Strada e s.m.i.", l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accREDITamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli; qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.

2. Persone diversamente abili residenti in altri comuni.

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Rivarolo Canavese che devono accedere nell'A.P.U., possono richiedere alla Polizia Municipale l'accREDITamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere nell'A.P.U.; nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accREDITamento, i titolari di autorizzazioni devono inviare entro 72 ore dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Rivarolo Canavese. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria (PEO) del Corpo di Polizia Municipale e/o ufficio protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: nominativo della persona diversamente abile, numero e validità dell'autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5- AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

1. I conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci che non siano già stati accreditati in via generale ai sensi dell'art. 3, possono accedere nell'A.P.U., per le operazioni anzidette, contattando telefonicamente l'ufficio di Polizia Municipale comunicando l'area di accesso, il veicolo, targa ed inviando entro 72 ore dall'avvenuto accesso il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Rivarolo Canavese. Il

modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria (PEO) del Corpo di Polizia Municipale e/o Ufficio Protocollo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto cose, indicazione della Ditta e relativo indirizzo presso il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico). Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna (DDT).

ARTICOLO 6 - ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

1. I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all'A.P.U. richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Possono essere rilasciate numero massimo tre autorizzazioni per ogni singola cerimonia. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ARTICOLO 7 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

1. I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all'A.P.U. richiedendo apposita preventiva autorizzazione da inoltrare almeno tre giorni prima su modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Rivarolo Canavese. Il modulo può essere inviato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria al Corpo di Polizia Municipale e/o Ufficio Protocollo.

ARTICOLO 8 - SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nell'A.P.U., nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria (PEO) al Comando Polizia Municipale e/o all'Ufficio Protocollo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificata.

ARTICOLO 9 – DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO

1. Tipologie diverse di autorizzazioni, in deroga alle norme sulla circolazione stradale, potranno essere rilasciate solo nel caso di urgenza e motivata necessità adeguatamente documentate.

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 10 – SANZIONI

1. Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, faccia un uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comune di Rivarolo Canavese la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente disciplinare. Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo. L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, fatta salva l'applicazione di sanzione penale, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso. La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione pecuniaria previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse aree pedonali urbane (A.P.U.) non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.